

Codice A1814B

D.D. 5 febbraio 2026, n. 192

Pratica AL-OC-2587/a - Concessione demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 134,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 134,00 (Cap. 442030/2026) - Azienda agricola "Pioppicoltura Umb..



ATTO DD 192/A1814B/2026

DEL 05/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-OC-2587/a - Concessione demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL). Deposito cauzionale, Accertamento di € 134,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 134,00 (Cap. 442030/2026) - Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136)

Con nota prot. n° 50355 del 3/11/2025 il sig. Ragni Pietro Umberto Pilade in qualità di legale rappresentante dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" con sede legale in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL) P.I. 02225240064, ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'utilizzo di pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa a firma del dott. for. Giacomo Debernardi iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Alessandria.

La pertinenza demaniale richiesta per la durata di anni nove è ubicata in prossimità della sponda orografica destra del fiume Tanaro, nel Comune di Rivarone (AL).

L'area richiesta ricade internamente in fascia fluviale A del PAI. Compatibilmente con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b) del regolamento regionale n. 10/R/2022: "...per le porzioni di superficie complessiva pari o inferiore a 1 ha da destinare ad utilizzi non in contrasto con le finalità del PAI ...", si è ritenuto che la suddetta concessione può essere rilasciata in assenza di un piano di gestione, fatta salva la necessità per il richiedente del rispetto delle prescrizioni e delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al "Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po", riportate nello schema di disciplinare di concessione allegato

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento e inviato l'avviso di presentazione della domanda all'albo pretorio telematico del Comune di Rivarone con nota prot. n. 50015 dell'11/11/2025.

Con nota prot. n. 50016 dell'11/11/2025 il medesimo avviso è stato inoltrato al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per consentire la presentazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione di eventuali domande concorrenti.

Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore domande concorrenti.

In data 24/11/2025 è stato acquisito il nulla osta idraulico PIAL4047 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (di seguito AIPo) – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 35155, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi. In modo particolare viene segnalata la garanzia, per tutta la durata della concessione, del rispetto di quanto stabilito dall'art. 96 del r.d. 523/1904 e dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del Pai. Per cui, con relativo onere a suo carico, *"qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita"*.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2026, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 67,00 (sessantasette/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12/12/2024.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 3/11/2025, associate all'accertamento contabile 413/25 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) deve corrispondere l'importo totale di Euro 201,00 (Euro duecentouno/00), di cui:

- Euro 134,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 67,00 dovuti a titolo di canone demaniale dell'anno in corso.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 134,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026, dovuti dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136)- Partita Iva 02225240064 la somma di Euro 134,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 67,00 dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026 (Codice 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 201,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale e di canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato rispettivamente il numero di accertamento assunto con la presente determinazione e il numero di acc. 516/2026 assunto con la con la D.D. n. 2610/A1801C/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- L.R. 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 03/03/2025 "Decreto Legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- L.R. 24/12/2025 n. 23 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026;
- D.G.R. n. 11-2145/2026 "Apertura esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2026, in attuazione della L.R. 24/12/25, n. 23 "Autorizzazione

all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026.";

determina

- di concedere all'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" con sede legale in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL) P.I. 02225240064 l'occupazione dell'area demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e secondo quanto stabilito nel nulla osta PIAL4047 rilasciato dall'AIPo – Ufficio operativo di Alessandria con con nota prot. n. 35155 del 24/11/2025, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
- di stabilire:
 - a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
 - c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - d. la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - e. che il canone annuo, fissato in € 67,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed andrà versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso, mediante avviso pagoPA spedito dalla Regione Piemonte;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di accertare l'importo di Euro 134,00 dovuto dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare l'importo di Euro 134,00 a favore dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136) Partita Iva 02225240064, sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;
- di incassare la somma di Euro 67,00 dovuta dall'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" (Codice Soggetto 389136), a titolo di canone demaniale per l'anno in corso - sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, esercizio provvisorio 2026 (Codice 128705);
- di dare atto che l'importo di € 150,00 per spese di istruttoria è stato introitato sul capitolo 31225

del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 (Codice 360884).

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
dott.ssa Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL4047_NOID-Concessione_aree_demaniali_Azienda_Agricola_Bellora.pdf.p7m
2. Schema_disciplinare_Ragni1.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/438/2023/A/PIAL4047/2/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4047 – Richiesta nulla osta idraulico per regolarizzazione di concessione per utilizzo di n. 2 pertinenze idrauliche in sponda destra del fiume Tanaro in comune di Rivarone (AL) – Riferimento pratica AL-SE-2583

Ditta: Azienda Agricola Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro Umberto Pilade

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale Prot. n. 50355 del 12.11.2025 (acquisita al Prot. AIPO n. 33959 del 13.11.2025), con la quale si richiede il nulla osta idraulico in merito alla richiesta del Sig. Ragni Pietro Umberto Pilade titolare dell'Azienda Agricola Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora, per regolarizzazione di concessione per utilizzo di n. 2 pertinenze idrauliche in sponda destra del fiume Tanaro in comune di Rivarone (AL)

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

PREMESSO CHE le aree demaniali richieste in concessione:

- risultano:
 - Lotto 1: in sponda destra del fiume Tanaro individuata catastalmente in Comune di Rivarone (AL) ricadente sul foglio 7 parte del map. 138 e in piccola parte sul foglio 6 non censita, superficie di 1'300,00 mq;
 - Lotto 2 : in sponda destra del fiume Tanaro individuata catastalmente in Comune di Rivarone (AL) ricadente sul foglio 7 parte dei mapp. 137 e 137 e in piccola parte sul foglio 5 non censita, superficie di 1'500,00 mq;
- le aree demaniali richieste in concessione ricadono in fascia fluviale A del PAI, che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- per come indicato nella documentazione tecnica presentata le aree demaniali sono attualmente occupate da un pioppeto messo a dimora dal richiedente;

- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, non ricade nei "...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti...";

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla regolarizzazione di concessione per utilizzo di aree demaniali per come sopra individuate, ad uso pioppeto, in sponda destra del fiume Tanaro, in Comune di Rivarone (AL), per come indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza che depositata agli atti forma parte integrante del presente nulla osta anche se non materialmente allegata allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."* A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 2492 del 24.09.1960 e il Consiglio di Stato, con parere n° 55 del 01/06/1988, come richiamato dalla Circolare del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali 16 giugno 1998, n. DSTN/2/12874, ha chiarito che con il termine argine non ci si riferisce al manufatto artificiale di contenimento della piena ma, più in generale, alla sponda del corso d'acqua;
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: "sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con le modalità che dovranno essere concordate con il competente Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita;

2. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
3. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;

5. l'eventuale taglio della vegetazione dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluitate dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, e comunque sempre secondo le disposizioni che saranno indicate da Codesto Settore Regionale, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
6. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;
7. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà verificare la necessità di intervenire sulle aree in concessione per rimuovere eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
8. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
9. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
10. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
11. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree richieste in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, **salvo i diritti di terzi**, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente

nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
16. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
17. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
18. l'AIPO si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, o dal deposito di qualsiasi materiale (lapideo, ligneo, sedimentario o altro) trasportato o fluitato dalla corrente sulle aree oggetto di concessione neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPO, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti L. Vattimo - A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti

Schema di Disciplinare di concessione demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL).

RICHIEDENTE: Azienda agricola “Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro” – Partita Iva 02225240064

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale per utilizzo pertinenza idrica di ca. 1.300 m² (area 1) ad uso coltivazione pioppo in sponda destra del fiume Tanaro ricadente in parte del map. 138 del foglio n. 7 e in parte non censita del fg. n. 6 del Comune di Rivarone (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta idraulico PIAL4047 rilasciato dall'AIPo – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 35155 del 24/11/2025, e nel rispetto delle prescrizioni delle misure di compatibilizzazione della Tabella 2 dell'Allegato 1 al “Regolamento dell'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po”, di seguito riportate:

- *“Non possono essere eseguiti interventi di concimazione nell'area oggetto di intervento, data la rilevanza dei problemi di eutrofizzazione delle acque, legati all'inquinamento diffuso, né con fertilizzanti di sintesi, né con liquami suini o altra concimazione organica, salvo eventuale concimazione localizzata, all'impianto.*
- *Non possono essere eseguiti interventi di diserbo chimico, a causa dell'impatto indotto sul biosistema; sono ammessi pertanto, ad esempio, interventi di diserbo meccanico.*
- *Non possono essere eseguiti trattamenti con antiparassitari di sintesi, salvo urgenti necessità.*
- *Inserire almeno un corridoio interno ogni 300 m di continuità del soprassuolo pioppicolo, a riduzione della monotonia e utilizzabile anche come viabilità multifunzionale, incluso l'uso ricreativo.*
- *Nel pioppeto, lasciare almeno una fascia inerbita ogni cinque per favorire la presenza di fauna selvatica.”*

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 9 anni dalla data della determina di concessione fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la

concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 **Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5 **Canone**

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 67,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 **Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € 134,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7
Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art.9
Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda agricola "Pioppicoltura Umberto e Benilde Bellora di Ragni Pietro" in via Monca, 14 – 15040 RIVARONE (AL).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

*(firmato in digitale)**

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore

*(firmato in digitale)**

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 82/2005.